



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
Consiglio Universitario Nazionale



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
Consiglio Universitario Nazionale

Al Ministro MUR  
Senatrice Prof.ssa Anna Maria BERNINI  
gabinetto@pec.mur.gov.it

Alla Direttrice Generale MUR  
Dott.ssa Marcella Gargano  
dgistituzioni@pec.mur.gov.it

e p.c. Al Capo di Gabinetto del MUR  
Avvocato Marcella PANUCCI  
gabinetto@pec.mur.gov.it

Al Segretariato Generale  
Dott.ssa Francesca GAGLIARDUCCI  
segretariatogenerale@mur.gov.it

Al Dirigente dell'Ufficio III della  
Direzione Generale delle istituzioni  
della formazione superiore  
Dott. Angelo SIDDI

Al Dirigente dell'Ufficio IV della  
Direzione Generale delle Istituzioni  
della formazione superiore  
Dott. Paolo PIANTEDOSI

**OGGETTO:** schema di Decreto Ministeriale relativi ai criteri di ripartizione del Fondo di  
Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2023 - richiesta parere di competenza.

Adunanza straordinaria del 22 giugno 2023

**IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE**

**Vista** la nota della Direttrice Generale della Direzione delle istituzioni della formazione superiore Prot. 7243 del 12/6/2023, con la quale si trasmette, per il parere di competenza, lo schema di decreto ministeriale recante i criteri per il riparto del fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali per l'anno 2023;



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
*Consiglio Universitario Nazionale*

**Visto** lo schema di decreto recante i criteri per il riparto del fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali per l'anno 2023 come sopra individuato;

**Visto** il decreto ministeriale n. 1015 del 4 agosto 2021 relativo al “Costo standard per studente in corso 2021-2023”;

**Visto** il decreto ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021 relativo al “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;

**Vista** la legge 29 dicembre 2022 n 197 relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;

**Visto** il parere CUN del 13 dicembre 2022 sullo schema di decreto riguardante i criteri di riparto del suddetto Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

**Vista** la legge del 29 dicembre 2021 n. 233 di conversione del D.L. n. 152/2021 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

**Visto** il decreto ministeriale n. 289 del 25/03/2021 relativo alle “Linee generali d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023 e i relativi indicatori per la valutazione periodica dei risultati”;

**Visto** il decreto ministeriale n.445 del 6/05/2022 relativo a “Piani straordinari reclutamento del personale universitario 2022-2026”;

**Visto** il proprio parere del 26/05/2022 sullo schema di decreto riguardante i criteri di riparto del FFO 2022;

**Sentiti** i Relatori;

**FORMULA IL SEGUENTE PARERE**

Il Consiglio rileva come da alcuni anni lo schema di riparto riproponga un'articolazione sostanzialmente stabile delle varie voci di finanziamento, con alcune variazioni per provvedimenti in ordine a specifici interventi. Tale impostazione consente una più immediata lettura dello schema di ripartizione, per l'identificazione delle eventuali variazioni intervenute, e contribuisce a facilitare politiche di organizzazione e programmazione da parte degli Atenei. Anche il parere CUN, quindi, può seguire la medesima impostazione uniformandosi a una struttura analoga a quella degli anni immediatamente precedenti.

In via preliminare e generale, si apprezza la maggiore chiarezza nella formulazione dello schema, come derivante dalla distinzione proposta, in ordine agli interventi di quota base, tra università e istituzioni ad ordinamento speciale (art. 2 e art. 3).

Si rileva, inoltre, un incremento nominale significativo dell'importo complessivo del FFO rispetto all'anno precedente (pari al +6,3%, passando da 8.655.586.950 a 9.204.808.794), che però in termini sostanziali solo in parte compensa la dinamica inflattiva dell'ultimo anno. In tale quadro, si evidenzia come una componente



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
*Consiglio Universitario Nazionale*

rilevante di tale variazione (pari al +16,9%, passando da 1.959.334.796 a 2.233.286.710) appaia vincolata a interventi specifici, irrigidendo di fatto la gestione delle risorse da parte degli Atenei.

Nel merito, si formulano alcune osservazioni generali, seguite da considerazioni più puntuali sui diversi articoli dello schema di decreto.

***Osservazioni generali***

Nell'ultimo quinquennio il FFO è stato oggetto di costanti incrementi: fra il 2018 e il 2022 la crescita media annua è risultata pari al 4,3%. Per il 2023, come anticipato, l'aumento prospettato rispetto all'anno precedente è del 6,3%, pari a circa 549,2 milioni di euro di cui 225 milioni derivanti da quanto previsto dal D.M. 6 maggio 2022 (prot. 445) recante il Piano triennale di sviluppo delle risorse destinate al piano straordinario del reclutamento del personale universitario (art 10, c. 1, lett. q).

Il Consiglio apprezza come negli ultimi anni sia stata invertita la tendenza al definanziamento del sistema dell'istruzione superiore. Tuttavia, si osserva che le risorse destinate a università e ricerca, oggi disponibili, restano strutturalmente inferiori alla media europea e non appaiono sufficienti a garantire la copertura delle esigenze economico-finanziarie del sistema universitario. Ciò rischia di compromettere l'efficiente funzionamento e il rafforzamento del ruolo strategico dell'università e della ricerca, anche nell'ottica degli obiettivi fissati dal PNRR. Per questa ragione il Consiglio rinnova il suo richiamo affinché s'individuino con urgenza finanziamenti addizionali stabili e non vincolati per il potenziamento del sistema universitario.

Nel dettaglio delle voci si sottolineano:

- un aumento significativo dell'incidenza del "costo standard" sul FFO complessivo, dal 18,8% del 2018 al 23,9% del 2023 (equivalente a circa il 32% del fondo senza interventi specifici come previsto dal D.M. 4 agosto 2021 n.1015), i cui effetti nella redistribuzione delle risorse appaiono particolarmente importanti;
- una percentuale crescente del fondo è destinata al finanziamento dei cosiddetti "interventi specifici", a utilizzo vincolato per gli Atenei, che ormai pesano per il 24,3% del FFO (contro il 7,6% nel 2015);
- un costante incremento della "quota premiale" (dal 20% del 2015 al 27,2% del 2023 sul totale del FFO), a scapito della quota base (dal 70,9% del 2015 al 46,9% del 2023).

Il Consiglio rileva come l'incremento del finanziamento totale sia in larga parte destinato a numerosi interventi vincolati, mentre la somma di "quota base, premiale e perequativa" presenta un incremento solo del 3,9% rispetto al FFO del 2022, ciò a fronte di consistenti maggiori oneri che gli Atenei hanno dovuto sostenere nell'ultimo anno per i costi di gestione determinati dalla crescente dinamica inflazionistica e dagli aumenti retributivi del personale.

Da anni questo Consesso mette in evidenza come il sistema pubblico necessiti di maggiori finanziamenti non vincolati, sia per far fronte a costi incompressibili, sia per un più puntuale rispetto del principio di autonomia degli Atenei, che appare fondamentale anche per il conseguimento degli obiettivi indicati nel PNRR.

Con riferimento alla quota premiale, questo Consesso osserva e valuta non positivamente che, ancora una volta, la crescita di questa voce avviene a somma invariata delle risorse complessivamente a disposizione degli Atenei. Si ribadisce, pertanto, la raccomandazione che, per non incidere negativamente sulla funzionalità degli Atenei e non continuare a penalizzare oltremodo le Università più svantaggiate, tale quota dovrebbe derivare da un reale incremento delle risorse disponibili.



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
*Consiglio Universitario Nazionale*

Come già richiamato in numerose occasioni da questo Consiglio, permane nel FFO l'insufficienza del finanziamento relativo all'adeguamento biennale delle retribuzioni a seguito della valutazione periodica. A fronte di un parziale incremento nel triennio 2020-2022, si osserva una stabilizzazione per il presente anno. Tali risorse, pari nell'attuale schema di riparto del FFO a 150 milioni, non risultano adeguate a sostenere gli oneri legati agli aumenti retributivi biennali previsti e non considerano i maggiori oneri stipendiali attesi in funzione degli adeguamenti ISTAT. La carenza di tale fondo appare ancora più evidente alla luce dei numerosi piani straordinari di reclutamento già in essere, e di quelli previsti secondo quanto stabilito nella legge 234 del 30 dicembre 2021 relativa al Bilancio di previsione dello Stato e nel D.M. 445 del 6 maggio 2022 relativo ai Piani straordinari reclutamento del personale universitario (bilancio pluriennale per il periodo 2022-2026).

In assenza di un finanziamento dedicato a questo scopo, stabile e progressivo, la crescita programmata dei reclutamenti e degli avanzamenti di carriera rischia di configurarsi come un obiettivo non sostenibile da un punto di vista economico-finanziario per l'intero sistema. Non a caso negli ultimi anni molti Atenei hanno fatto ricorso in via largamente prevalente ai piani straordinari per garantire il turnover e il reclutamento di nuovo personale, lasciando quindi inutilizzato il contingente assunzionale con i relativi punti organico. Peraltro, l'evoluzione dei costi incontra l'ulteriore vincolo della disciplina del fabbisogno finanziario, che risulta particolarmente restrittiva per la spesa corrente degli Atenei pubblici, come già evidenziato in precedenti documenti del CUN.

Con riferimento all'intervento perequativo (150 milioni), il Consiglio valuta negativamente il mancato aumento, come già da parere dello scorso anno, rispetto a quanto erogato annualmente nel triennio 2019-2021 (175 milioni). Inoltre, nell'attuale proposta di ripartizione per l'intervento perequativo la condizione di garanzia è modificata rispetto al 2022 (Allegato 2, criterio b), stabilendosi che tale importo è destinato a ricondurre l'entità del FFO di ogni università entro l'intervallo da 0% a +8% rispetto all'assegnazione del FFO 2022, nella quale l'intervallo previsto era da 0% a +6%. Con tale clausola gli Atenei evitano, da una parte, l'eventuale diminuzione nell'assegnazione di quota base, premiale e perequativa rispetto all'anno precedente, ma possono garantirsi, dall'altra, un possibile incremento massimo dell'8%. Questo Consiglio, in linea con i suoi precedenti pareri, esprime forte perplessità e preoccupazione per la proposta di ampliare di ulteriori due punti percentuali l'intervallo rispetto a quanto fissato nel 2022 (+4 punti percentuali rispetto al 2021), in quanto tale meccanismo rischia di aumentare ulteriormente i divari tra gli Atenei. Si propone, pertanto, la riduzione dell'intervallo da 0 ad un massimo del 4%, tanto più tenuto conto che gli attuali livelli di inflazione e la solo parziale copertura degli adeguamenti delle retribuzioni fanno sì che, a parità formale del livello di finanziamento, non corrisponda un effettivo mantenimento della capacità e sostenibilità di spesa.

***Osservazioni sui singoli articoli***

***Art. 1 – Assegnazioni per obbligazioni assunte e per interventi specifici***

In merito agli stanziamenti dedicati agli accordi di programma, il CUN, pur valutando con favore le politiche d'incentivo o di riequilibrio poste in essere dal Ministero nei confronti di realtà territoriali e universitarie che meritano politiche differenziate, evidenzia che le informazioni sugli effetti di tali interventi non sono state ancora rese note attraverso un'anagrafe pubblica, da anni richiesta da questo Consesso.

***Art. 2 – Interventi quota base - Università***

Il CUN, nel rilevare che il *peso del costo standard* su quota base aumenta progressivamente nel tempo (dal 46,6% del 2021, al 48,7% del 2022 al 52,4% del 2023), sottolinea i potenziali effetti distorsivi a livello territoriale del sistema di distribuzione delle risorse non calmierato dalla perequazione, sempre meno incidente.



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
*Consiglio Universitario Nazionale*

Gli effetti cumulati di interventi normativi susseguitisi nel tempo contribuiscono a determinare una dinamica non prevedibile di questa voce di finanziamento.

In particolare, questo Consiglio osserva come appaia inadeguata un'applicazione tout court delle percentuali di riparto nel FFO 2023 come previste da una normativa risalente (2% annuo dal 2018 - rif. D.M. 585 dell'8 agosto 2018 - rif. 2021-2023 D.M. 1015/2021) non contemperante i provvedimenti intervenuti nell'ultimo biennio (e.g. D.M. 1154 del 2021 e legge 79 del 2022). Al riguardo, e più in generale, appare necessaria una riflessione complessiva sul modello di calcolo del costo.

Si rimarca, inoltre, che il peso effettivo del costo standard nell'attuale modello di assegnazione resta significativamente più elevato della percentuale nominale, poiché alla determinazione della quota di riferimento concorre anche il costo standard degli anni precedenti. Infine, si ribadisce che il modello del costo standard considera solo gli studenti regolari, cui si aggiungono gli studenti iscritti al primo anno fuori corso, e ciò ha un impatto notevole in particolare sugli Atenei in cui la componente degli studenti non regolari oltre il primo anno è, per ragioni storiche e di contesto, più radicata.

*Art. 3 – Interventi quota base - Istituzioni ad ordinamento speciale*

Il CUN rileva l'aumento delle risorse destinate alle istituzioni a ordinamento speciale (+19,2 milioni) rispetto al 2022, di cui 13,7 milioni assegnati alle scuole superiori di ordinamento speciale in applicazione di specifiche disposizioni normative. Tale incremento (circa il 19% rispetto al 2022) appare significativamente superiore rispetto alla dinamica che caratterizza il FFO complessivo.

*Art.4 – Assegnazioni destinate alle finalità premiali*

Questo Consiglio rileva che la quota premiale si conferma al livello massimo d'incidenza consentito dalla normativa vigente (30%), in un quadro nel quale il peso dei diversi criteri per la ripartizione della quota premiale non risulta mutato nel corso del presente anno (Allegato 1).

Per la valutazione delle politiche di reclutamento (Allegato 1; lettera B), questo Consiglio rileva l'aggiornamento dell'indicatore IRAS2 con l'indicatore IRAS2 po\_2016-2020 per valutare i prodotti di ricerca dei docenti reclutati negli anni 2016-2020, ma sottolinea nuovamente come la difficoltà nel reclutamento di alcuni Atenei si rifletta nella quota parte di FFO ricevuta, creando ulteriori divari.

Inoltre, il CUN rileva, come già evidenziato nei pareri del 25 febbraio 2021 e del 26 maggio 2022, una specifica criticità nella disciplina della "riduzione dei divari", sottolineando come sia necessario affidare alle singole università una maggiore autonomia di scelta di obiettivi e azioni (Allegato 1; lettera C).

*Art. 5 – Intervento perequativo FFO*

Il CUN sottolinea la necessità di aumentare le risorse complessivamente destinate alla perequazione (per il 2023 pari a soli 150 milioni, invariate rispetto al 2022), riportandole per lo meno ai livelli del 2021 (175 milioni), come già richiesto dal CUN nel parere dello scorso anno.

Nel merito dell'intervento perequativo si osserva quanto segue:

- appaiono sostanzialmente condivisibili le finalità A e C di cui all'Allegato 2;
- circa la finalità B di cui all'Allegato 2, e come sopra anticipato, questo Consiglio chiede con forza, ribadendo quanto espresso nei pareri precedenti, di mantenere ogni università entro l'intervallo di salvaguardia da 0% a +4% rispetto all'assegnazione del FFO dell'anno precedente, esclusi gli interventi specifici.

Una maggiore attenzione alla perequazione consentirebbe agli Atenei di adeguarsi più gradualmente alle incognite legate alle crescenti incidenze del costo standard per studente e della quota premiale e, più in generale, sarebbe essenziale per evitare difficoltà nel far fronte ai maggiori oneri per i costi di gestione determinati dagli aumenti retributivi del personale e dalla dinamica inflazionistica, con particolare attenzione ai costi dell'energia.



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
*Consiglio Universitario Nazionale*

*Art. 6 – Incentivi per chiamate dirette ai sensi della Legge 230 del 2005*

Si evidenzia una riduzione netta delle risorse destinate alla mobilità di docenti e ricercatori (12 milioni contro i 20 milioni del 2022).

Questo Consiglio, ricorda tuttavia, che a decorrere dal 2022 il fondo unico è destinato a incentivare a titolo di cofinanziamento le sole chiamate dirette di cui all'art. 1 comma 9 della legge 4 novembre 2005, n. 230 e il finanziamento proposto per il 2023 è quindi del 20% superiore a quanto previsto dal FFO 2021 per questa stessa finalità. Essenziale a ogni modo è che il finanziamento sia correttamente calibrato alle effettive esigenze del sistema universitario.

In tale prospettiva, si rimarca che le procedure di chiamata diretta restano oggetto di una normativa lacunosa che richiede un intervento urgente da parte del Ministero per renderla più puntuale, efficace e organica alle altre misure di reclutamento.

Si rinnova la richiesta che sia resa pubblica un'anagrafe della distribuzione a livello nazionale fra le varie tipologie degli incentivi per chiamate dirette e di docenti esterni agli Atenei negli ultimi tre anni, anche al fine di valutare gli esiti complessivi della previsione normativa in esame.

*Art. 7 – Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”*

Si apprezza la stabilizzazione dello stanziamento di risorse rispetto ai due anni precedenti (8,5 milioni).

*Art. 8 – Consorzi interuniversitari e gestione rete GARR*

Come già rilevato lo scorso anno, il CUN prende atto (Allegato 3) che larga parte delle risorse è destinata ai consorzi Cineca (13 milioni) e Almalaurea (770 mila euro). È, invece, confermata l'esigua cifra degli scorsi anni (2 milioni) destinata ai consorzi interuniversitari che hanno partecipato alla VQR 2015-2019 secondo le modalità previste nell'Allegato 3. Si ribadisce come un maggiore finanziamento della rete GARR e dei Consorzi interuniversitari di Ricerca che partecipano a progetti competitivi sia necessario per offrire un'adeguata risposta alle esigenze di ricerca degli Atenei.

*Art. 9 – Interventi a favore degli studenti*

Si apprezza rispetto al 2022 un incremento netto di circa 55 milioni.

Si valuta positivamente come una parte di tale incremento (pari a 15 milioni) sia destinata al finanziamento per le borse post lauream. In relazione a questa voce di finanziamento si auspica dal prossimo anno un aumento dell'investimento che tenga conto delle previsioni sul tema introdotte dalle Legge 79 del 2022.

Si rileva come il D.M. confermi i 65 milioni destinati alle linee generali di indirizzo della programmazione triennale 2021-23 e, in tale prospettiva, si auspica per il prossimo anno la destinazione di risorse specifiche e aggiuntive per la mobilità nazionale degli studenti secondo quanto previsto dal D.M. 270 del 27 febbraio 2023.

Si apprezza lo stanziamento di 13 milioni (5 milioni in più rispetto a quanto previsto dal FFO 2022) per interventi di sostegno agli studenti con disabilità e agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.

Si valuta positivamente l'introduzione di nuove risorse (per un importo complessivo di 35 milioni) a sostegno delle attività finalizzate a promuovere l'inclusione degli studenti, con riferimento, in particolare, all'attivazione o potenziamento di servizi di supporto al benessere psicologico e per favorire l'accesso al mondo del lavoro (tirocini e placement).

Il CUN evidenzia come tale stanziamento potrebbe risultare non sufficiente, considerata l'eterogeneità e l'importanza dei singoli obiettivi. In particolare, per quanto riguarda i servizi di supporto psicologico, per evitare difformità tra i diversi Atenei, è fondamentale avere direttive nazionali e finanziamenti adeguati.



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
*Consiglio Universitario Nazionale*

Per ciò che riguarda la compensazione del minor gettito da contribuzione studentesca, il CUN, pur apprezzando la stabilizzazione delle risorse destinate a tal fine negli interventi a favore degli studenti, rispetto al 2022, auspica, per quanto attiene il consolidamento della *no tax area*, un ulteriore impegno ad ampliare tale voce di finanziamento per favorire il diritto allo studio e chiede che siano definite tempistiche certe che consentano una corretta programmazione agli Atenei all'interno dei propri manifesti o regolamenti.

Per quanto riguarda il dottorato di ricerca, il CUN rileva che il peso dei criteri per la ripartizione del fondo Borse post lauream è rimasto invariato (Allegato 4). L'indicatore per la valutazione della qualità della ricerca svolta dai membri del collegio dei docenti è stato modificato. Per quanto il nuovo indicatore possa permettere una valutazione più articolata della produzione scientifica di ciascun membro del collegio, questo Consesso mette in evidenza come la trasformazione dei meccanismi di valutazione, peraltro nel contesto di continui cambiamenti nelle regole di accreditamento dei dottorati, rende difficile agli Atenei una programmazione stabile della composizione del collegio che garantisca un percorso formativo di qualità.

Per quanto riguarda il criterio di valutazione della qualità della ricerca svolta dai dottori di ricerca, elemento essenziale per la valutazione di un dottorato, questo Consesso ribadisce che l'indicatore IRAS 3 relativo alla qualità della ricerca svolta dai dottori di ricerca che al 1° novembre 2019 erano afferenti a una delle istituzioni partecipanti alla VQR 2015-2019 e che avevano conseguito il dottorato di ricerca nel periodo 2012-2016, non è un indicatore idoneo. Ciò perché i prodotti della ricerca non sono attribuiti alla sede presso la quale è stato conseguito il titolo di dottorato, ma alla sede dove i dottori di ricerca sono stati reclutati. Tale assegnazione non valorizza pertanto l'istituzione dove si è formato il dottore di ricerca. Il Consiglio invita perciò il Ministero a rivalutare tale criterio alla luce delle precedenti osservazioni.

*Art. 10 – Interventi previsti da disposizioni legislative*

Il CUN rileva un aumento complessivo di questa voce di circa 228 milioni rispetto all'anno precedente, quota destinata quasi integralmente al piano straordinario di reclutamento del personale universitario (art.10, comma 1 lettera q). Il sostegno economico finalizzato al passaggio al regime degli scatti biennali da parte della docenza universitaria è rimasto, invece, invariato rispetto al 2022 (per un totale di 150 milioni art 10, comma 1 lettera l), anche se tale importo appare insufficiente rispetto ai maggiori oneri che gli Atenei dovranno sostenere e non tiene in conto gli incrementi derivanti dagli adeguamenti ISTAT per il personale non contrattualizzato.

A tal proposito risulta essenziale far notare nuovamente che in assenza di un meccanismo di ripartizione che garantisca un incremento del FFO delle singole università rispetto agli anni precedenti, numerosi Atenei non saranno in grado di coprire i maggiori oneri di spesa legati all'aumento dei costi di gestione e saranno, pertanto, costretti a non utilizzare la programmazione del personale su contingente assunzionale (punti organico da turn over), sostituendola con una programmazione quasi esclusivamente basata sul piano straordinario. L'effetto finale è quello di una notevole riduzione dei reclutamenti rispetto al potenziale assunzionale nonostante il rilevante investimento previsto.

Nel dettaglio gli importi previsti nelle successive voci derivano da precedenti impegni di spesa e sono rimasti inalterati rispetto all'anno precedente:

- il finanziamento del primo anno del quinquennio 2023-2027 dei dipartimenti di eccellenza (271 milioni);
- la quota dell'anno in corso riferita alla Programmazione triennale delle Università (68 milioni);
- il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 633, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 relativo all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 240 del 2010 e al consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia secondo le modalità definite con il D.M. 28 febbraio 2018 (76,5 milioni);
- gli oneri connessi al funzionamento delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale (1 milione);



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
*Consiglio Universitario Nazionale*

- i finanziamenti a integrazione dell'indennità corrisposta dall'INPS (2 milioni);
  - gli oneri connessi al periodo di astensione obbligatoria per maternità (1,5 milioni);
  - i finanziamenti per le finalità di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, lett. a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di sostenere il piano straordinario di reclutamento dei ricercatori di cui all'articolo 24 e al consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia secondo le modalità definite con il D.M. 8 marzo 2019 (88,63 milioni);
  - i finanziamenti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 401, lett. b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 al fine di sostenere le progressioni di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo le modalità definite con il D.M. 11 aprile 2019 (10 milioni);
  - i finanziamenti per le finalità di cui all'articolo 6, comma 5-sexies, lett. b) e comma 5-septies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come integrato dall'art. 1, comma 524, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di sostenere le progressioni di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo le modalità definite con il decreto ministeriale 14 maggio 2020 e con il D.M. 28 aprile 2021 (30 milioni);
  - i finanziamenti per le finalità di cui all'art. 1, comma 354, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di incentivare nell'offerta formativa degli Atenei i corsi di studi di genere (1 milione);
  - i finanziamenti per le finalità di cui all'art. 6, commi 5-sexies e 5-septies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al fine di sostenere il piano straordinario di reclutamento dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 240 del 2010, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, secondo le modalità definite con il D.M. 14 maggio 2020 (96,5 milioni);
  - i finanziamenti per le finalità di cui all'art. 238, co. 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di sostenere il piano straordinario di reclutamento dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 240 del 2010, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, secondo le modalità definite con il D.M. 16 novembre 2020 (200 milioni);
  - i finanziamenti per la promozione dell'attività di ricerca libera e di base degli Atenei (200 milioni).
- Di tutto ciò il CUN prende atto.

In merito alle risorse per sostenere le progressioni di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale si segnala l'opportunità di prevedere ulteriori adeguati strumenti, anche finanziari, per agevolare la transizione a regime nella II fascia della docenza di quanti nel ruolo a esaurimento abbiano conseguito o conseguano l'abilitazione.

Per quanto attiene al finanziamento di 50 milioni per le finalità di cui all'art. 1, c. 297, lett. b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (art. 10, comma 1, lettera r), finalizzati alla "valorizzazione del personale tecnico amministrativo" delle università, il CUN ritiene, anche alla luce della relazione illustrativa della legge di Bilancio 2022, che la valorizzazione sia raggiungibile incrementando la retribuzione fondamentale nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale. Tale riconoscimento mediamente più ridotto rispetto al restante personale del Pubblico impiego, costituisce il motivo della scarsa attrattività delle posizioni universitarie per i giovani da una parte, e dell'accentuata mobilità intercompartimentale verso altre amministrazioni, dall'altra. Secondariamente, si auspica che tali risorse risultino nel futuro incrementate in misura proporzionale all'aumento del personale in servizio. Il CUN sottolinea altresì l'insufficienza delle risorse destinate al salario accessorio del personale TAB e dirigenziale e, di conseguenza, si sollecita un intervento normativo volto a superare gli attuali limiti normativi o almeno una deroga agli stessi per adeguare i suddetti fondi rispetto



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
*Consiglio Universitario Nazionale*

all'incremento dei fabbisogni, specie con riferimento al piano straordinario di reclutamento attivato dall'anno 2022.

Si raccomanda altresì di tenere in debito conto le necessarie risorse da destinarsi a copertura degli oneri volti a superare il contenzioso in atto da parte degli ex lettori di lingua straniera, nonché a prevenire l'instaurazione di nuovi contenziosi anche con riferimento ai collaboratori ed esperti linguistici.

Si segnala, infine, come nell'Allegato 1, lettera b), "la valutazione media riportata nella VQR. 2016-2020" sia da sostituire con "la valutazione media riportata nella VQR. 2015-2019" e che nei "VISTO" il riferimento corretto sia alla legge di bilancio per l'esercizio 2023.

Tutto ciò premesso,

**IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE**

nel chiedere il recepimento delle osservazioni qui formulate esprime un parere complessivamente favorevole sui criteri per il riparto del FFO 2023, pur ribadendo l'insufficienza delle risorse pubbliche destinate alla gestione del sistema universitario e chiedendo ulteriori sforzi per allineare in modo stabile il finanziamento del sistema nazionale a quello degli altri Paesi UE e alla media OECD.

**IL SEGRETARIO**  
(Dott. Michele Moretta)

**IL PRESIDENTE**  
(Prof. Paolo Vincenzo Pedone)

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.